Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 RG n. 3307/2018



IL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi

Presidente e Relatore

dott. Silvia Rossi

Giudice

dott. Lorenzo Lico

Giudice

Nel procedimento nr. 3307/2018 proposto da

Contro

Fallimentc .

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 12-9-2018 il creditore ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data 12-7-2018 e comunicato al creditore il giorno successivo, con il quale era stata respinta la sua domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata ex art 2751 bis n 1 If per il compenso di complessivi € 11.000,00 dovuto per avere gli ricoperto la carica di componente del collegio sindacale nel periodo 28-7-2011 e 20-12-2012; il GD aveva eccepito al creditore l'inadempimento del suo mandato, deducendo condotte illecite commissive ed omissive, con riserva si successiva azione di responsabilità.

Nel ricorso, il creditore, dopo avere descritto i fatti dai quali assume l'esistenza del credito, ha formulato le seguenti ragioni di impugnazione:



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 BG n. 3307/2018

- 1 i Curatori, non avendo azionato alcuna pretesa creditoria nei confronti del professionista, neppure in via di compensazione (non era stata infatti esercitata l'azione di responsabilità), si trovavano nella medesima posizione processuale della società debitrice, la quale aveva sempre espressamente riconosciuto la sussistenza del credito; in particolare, la società , che prima del fallimento aveva tentato la stipula di due piani attestati e poi aveva proposto il concordato preventivo ammesso, approvato ed omologato, successivamente risolto per inadempimento aveva sempre appostato il debito verso il sindaco nel proprio passivo, senza osservazioni del Commissario giudiziale e, dopo l'omologa, con ammissione al riparto da parte dei liquidatori giudiziali del concordato; né la società in bonis, di cui ora i Curatore assumevano la posizione processuale, aveva mai contestato il credito stesso:
- 2- il presunto inadempimento contestato ex adverso era completamente insussistente:
 - Lo: era stato sindaco per appena un anno
 - Nel periodo di competenza la società, con attestazione di fattibilità di prestigiosi professionisti, aveva proposto prima un piano attestato e poi un concordato, che in nessun caso i sindaci avrebbero potuto né dovuto contrastare con gli interventi prospettati dagli odierni Curatori, che sarebbero stati opposti a quella procedura che anche il Tribunale, con l'omologa, aveva ritenuto preferibile al fallimento.

I Curatori si sono costituiti ed hanno resistito all'opposizione deducendo che:

- Nel concordato non si svolge alcun accertamento dei crediti, non essendo previsto alcun procedimento di verifica; negli elaborati da produrre con il concordato, in applicazione dei principi civilistici e contabili di formazione del bilancio, fra cui il principio di prudenza, devono necessariamente essere riportati anche i crediti che, sebbene contestabili, non sono stati ancora oggetto di un accertamento negativo giudiziale; non vi era stato quindi alcun riconoscimento di credito da parte della società; in ogni caso, anche nell'ipotesi di riconoscimento de debito, la curatela era sempre ammessa alla prova contraria sui fatti costitutivi o estintivi del debito oggetto di riconoscimento;
- L'opponente non aveva provato i fatti costitutivi del suo credito: non aveva prodotto il mandato né i verbali delle sedute del collegio sindacale;
- Il contestato inadempimento al mandato di componente del collegio sindacale era sussistente, poiché – come motivato da GD:



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 RG n. 3307/2018

- a) Egli aveva tenuto una condotta completamente passiva di fronte all'operato degli amministratori, limitandosi a "manifestare preoccupazione" per il mancato pagamento del rilevante debito fiscale maturato già dal 2009 " invitando nuovamente la società ad adempiere quanto prima, e ciò sia nell'agosto 2011 sia nel corso del 2012, quando il debito fiscale aveva superato i 4 milioni di euro;
- b) nella relazione al bilancio 2011, sottoscritta dai sindaci nel giugno 2012, si era appiattito sulla "impossibilità di esprimere un giudizio "formulata dal revisore dei conti, il tutto nell'attesa che le banche si esprimessero sul piano attestato;
- c) nel dicembre 2012 aveva espresso mere "perplessità" sulle operazioni di conferimento di tutte le attività in una Snc; aveva manifestato preoccupazione per l'ammontare, elevato, dei compensi per i nuovi consulenti nominati dalla società; aveva rinnovato l'invito a pagare le imposte
- d) immediatamente dopo queste osservazioni e con la consapevolezza che la società avrebbe realizzato le proprie intenzioni, aveva dato le dimissioni, lasciando quindi che si realizzassero tutti i fatti per i quali aveva manifestato mera preoccupazione;
- e) Infine, nel settembre 2013, nonostante le dimissioni, aveva sottoscritto la relazione al bilancio 2012, ribadendo la "impossibilità di esprimere un giudizio".

Successivamente le parti hanno discusso con note scritte.

Il GD ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.

ale ale ale ale

L'opposizione è infondata.

1 – La tesi, sostenuta nel ricorso, secondo cui il credito dell'opponente sarebbe già stato riconosciuto dalla società all'epoca in cui la stessa era in bonis non è fondata.



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 BG n. 3307/2018

Come è noto, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. (cfr. Cass., 9 maggio 2018, n. 11197: "In tema di insinuazione al passivo, l'elenco dei creditori previsto dall'art. 161, comma 2, lett. b), l.fall., che sia stato depositato dall'imprenditore unitamente alla domanda di concordato preventivo, non può assumere valore confessorio nel successivo fallimento del medesimo, in quanto gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione ", la sentenza contiene richiami a precedenti analoghe pronunzia della Corte). Non ha quindi alcun rilievo la circostanza che sia l'attestatore, sia gli organi del concordato abbiano tenuto presente rispettivamente nell'attestare la veridicità delle scritture e la fattibilità del piano di concordato; nell'emettere il parere di omologabilità (che peraltro è stato negativo) , o nel prospettare il piano di riparto- il credito dell'odierno opponente, considerato che non competeva agli stessi, ma alla società concordante, il controllo sul corretto adempimento delle prestazioni che avrebbero generato il credito per il compenso, e tenuto conto che la loro eventuale "ammissione" non è oggi opponibile alla Curatela.

2 – L'eccezione di inadempimento che la Curatela ha sollevato al componente del Collegio sindacale è fondata.

Secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, ""il dovere di vigilanza imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al potere-dovere di adottare tutti i comportamenti sostitutivi atti a porre rimedio alle irregolarità riscontrate, ivi comprese - in relazione alle specifiche situazioni - la tempestiva denuncia dei fatti al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. al fine di ottenere un controllo giudiziario della correttezza della gestione, o anche il promovimento della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (cfr. ex multis: Cass. n. 13517/14; n. 24362/13; n. 23233/13; n. 22911/10)"v Cass 15424/2018; analogamente, CAss 16314/2017.

Come ricostruito con precisione dalla difesa della Curatela, emerge dai documenti che:



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 RG n. 3307/2018

- nel verbale dalla prima riunione 1 agosto 2011 il collegio, dopo aver preso atto del gravoso indebitamento per tributi al 30 giugno 2011, così si esprime: "il collegio invita quanto prima e nonostante la crisi aziendale perdurante, a provvedere a saldare quanto prima almeno le imposte degli anni precedenti per evitare effetti legali e penali che potrebbero derivare dal mancato versamento di imposte".
- nella seconda riunione del 31 ottobre 2011 il collegio, analizzata la situazione contabile al 30 settembre 2011, comunica "al presidente del consiglio di amministrazione e al responsabile amministrativo[...] la propria preoccupazione nel mancato versamento di imposte pregresse invitando nuovamente la società ad adempiere quanto prima".
- nell'anno 2012, nei verbali del collegio sindacale si legge la raccomandazione dei sindaci affinché l'organo amministrativo saldi i debiti tributari, la maggior parte dei quali risalenti al 2009, con urgenza "per evitare i possibili effetti civili e penali che potrebbero scaturire"; l' importo del debito fiscale era già superiore ai 4 milioni di euro ed era in progressivo aumento).
- Nella relazione al bilancio 2011, sottoscritta il 12 giugno 2012, i sindaci si sono limitati ad appiattirsi completamente allineati alla relazione emessa dalla società di revisione "S.p.a., incaricata della revisione legale, che, come l'anno precedente, aveva espresso "l'impossibilità di esprimere giudizio, non conoscendo l'esito delle negoziazioni avviate dalla società con gli istituti di credito" (il piano attestato era all'esame delle Banche);
- Nel verbale del 15 ottobre 2012 il Collegio dà atto del fatto che si era ancora "in attesa delle risposte degli istituti bancari nonché alla sottoscrizione della convenzione" e che a quella data il debito tributario era ancora superiore ai quattro milioni di euro, ed esprime di nuovo la raccomandazione con cui "il collegio sollecita nuovamente la società a regolarizzare al più presto il versamento delle imposte per evitare i possibili effetti civili e penali che potrebbero scaturire".
- nel verbale del 17 dicembre 2012, dopo le precedenti raccomandazioni e l'inutile attesa di sviluppi nella trattativa con le banche, si legge che:
- a) dal 31 ottobre 2012, il c.d.a. aveva dato notizia della "mancata sottoscrizione della convenzione con gli istituti bancari senza la quale la cooperativa dovrà percorrere vie alternative al fine di affrontare al meglio la crisi in cui versa";
- b) in data 13 dicembre 2012 il c.d.a. aveva ratificato la decisione del presidente



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 BG n. 3307/2018

di conferire mandato a quattro nuovi consulenti per redigere un concordato preventivo, assumendo un impegno complessivo di 800.000,00 euro;

- c) sempre in data 13 dicembre 2012 il c.d.a. aveva deliberato di costituire la nuova SNC assieme alla società ! SRL, che avrebbe acquisito la denominazione di SRL, così conferendo l'intero proprio patrimonio per gestire ordinatamente la crisi;
- d) "il collegio sindacale esprime le proprie **perplessità** in merito alle operazioni messe in atto dal Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci del 13 dicembre 2012 e in particolare dell'eventuale operazione di conferimento delle attività e passività in capo alla cooperativa in una newco, ipoteticamente svuotando di fatto il bilancio della "a di tutti i suoi

beni e i suoi valori. Il collegio sindacale non nota ad oggi un disegno chiaro delle evoluzioni future né della strada che si intende percorrere al fine di gestire nel modo migliore la crisi aziendale in atto. In merito ai contratti sopra evidenziati [quelli dei nuovi consulenti n.d.r.] il collegio si dimostra preoccupato dei loro ammontari alla luce di una visione d'insieme complessiva con riguardo alla situazione aziendale. Il collegio fa emergere che il consiglio di Amministrazione della cooperativa si è impegnato a o saldare in tutto o in parte tali compensi anche successivamente al conferimento d'azienda senza la certezza che li possa onorare. Il collegio fa emergere la presenza dei debiti tributari di vecchia e nuova data non ancora onorati, nonostante i nostri numerosi solleciti".

Dopo aver espresso reiteratamente "preoccupazioni" ed "inviti", nella piena consapevolezza della progettazione, da parte della società, di una operazione che avrebbe privato i creditori di valori attivi della società (poi effettivamente compiuta), l'opponente e gli altri membri del collegio sindacale hanno omesso di esercitare i loro poteri: non hanno compiuto atti d'ispezione e di controllo, né richiesto convocazioni dell'assemblea, né promosso azioni di responsabilità contro l'organo amministrativo; e neppure - ove ritenuta applicabile alle cooperative ad rl a responsabilità limitata - presentato la denuncia al Tribunale di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.

Il sindaco ha deciso di dimettersi il 20 dicembre 2012, il giorno prima del deposito della domanda di concordato in bianco, in tal modo consentendo **pienamente** la realizzazione del progetto degli amministratori ed avallando il loro operato.

Il comportamento inerte del Collegio sindacale, e quindi l'inadempimento al mandato, non è eliso dal fatto che il concordato di sia stato poi approvato dai creditori ed omologato.



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 RG n. 3307/2018

e)in data 11 settembre 2013 il Collegio sindacale con la presenza dello benché dimesso, ha sottoscritto la relazione al bilancio 2012 , rappresentando nuovamente di non essere "in grado di esprimere un giudizio in merito[...]", in linea con la conclusione della società di revisione, e ciò anche se la società, che aveva ora redatto il bilancio in un'ottica liquidatoria, essendo entrata in concordato, aveva esposto una perdita di 73.222.556 euro, che si aggiungeva a quelle degli esercizi precedenti pari a 8.813.333 euro. Al punto n. 13 della Relazione, il collegio sindacale espone le vicende di degli ultimi anni: "La società a partire dal 2008 ha dovuto gestire la forte crisi economica e di settore ad oggi ancora in corso. Già a partire dal 2009 ha cominciato a predisporre un piano di risanamento ex articolo 67 comma 3 lettera d) L.F. per prospettare soluzioni per l'uscita dalla crisi soprattutto con gli istituiti di credito coinvolti con la società e per la gestione delle varie iniziative immobiliari.

Un primo piano complessivo di gruppo è stato redatto in data 17 dicembre 2010 e poi sulla base delle richieste di alcuni istituti di credito è stato redatto un nuovo piano per ciascuna delle società del gruppo. La società con l'ausilio di consulenti ha predisposto una convenzione con i principali istituti bancari con la quale ha rapporti e per la sottoscrizione ha predisposto, sempre con l'ausilio di diversi consulenti, un piano di ristrutturazione ex art.67 L.F. per ogni società del gruppo che è stato asseverato da un professionista in data 27 giugno 2012 dinanzi ad un notaio. Tale asseverazione avrebbe dovuto essere propedeutica alla sottoscrizione della convenzione che non è avvenuta, solamente il 10% del debito bancario complessivo non si era dimostrato disponibile alla sottoscrizione di tale documento".

In tutto il periodo di tempo della crisi, iniziata dunque almeno nel 2009, il Collegio Sindacale – che ne era pienamente consapevole - avrebbe dovuto attivarsi per accertare l'effettiva possibilità di uscire dalla crisi in tempi ragionevoli, verificando tempo per tempo il permanere del necessario requisito della continuità aziendale: ove l'organo di controllo avesse tempestivamente rilevato la perdita della continuità aziendale il bilancio sarebbe stato redatto in ottica liquidatoria molto tempo prima: l'odierno opponente avrebbe dovuto attivarsi in tal senso appena entrato in carica.



Ordinanza n. cronol. 8351/2019 del 23/07/2019 BG n. 3307/2018

La completa inerzia in tal senso, la mera espressione di preoccupazione e di inviti, infine la presentazione di dimissioni dopo aver espresso aperto dissenso con l'operazione prospettata dall'organo amministrativo, in tal modo assecondando il verificarsi delle operazioni avversate, integrano condotta inadempiente agli obblighi di controllo e di reazione demandati al Collegio Sindacale, come riassunti dalla Regole di Condotta dei collegi sindacali formulate dal CNDCEC del 17.12.2010 (in particolare, norme sub 6 e 7): obblighi che non vengono meno nell'ipotesi di proposizione, da parte della società di iniziative stragiudiziali o di procedure di soluzione concordata della crisi.

Stante la fondatezza della eccezione di inadempimento, va confermato il rigetto della domanda di insinuazione del credito per il compenso, restando assorbite le ulteriori questioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge l'opposizione e conferma il provvedimento opposto.

Condanna l'opponente a rifondere alla Curatela le spese del procedimento, liquidate in complessivi € 3250,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP di legge.

Rimini, 30-5-2019

IL PRESIDENTE
Dott. Francesca Miconi

